



# Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.16

### OGGETTO:

**NOMINA UFFICIO RESPONSABILE PER IL RECLAMO E LA  
MEDIAZIONE INERENTI I TRIBUTI COMUNALI.**

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. TIPALDI SILVIA - Sindaco	Sì
2. FANTONETTI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. COCCHINI ALBA ROSA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BIGLIERI Dott. MAURO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. TIPALDI SILVIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** l'articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011, ha introdotto l'istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con l'amministrazione finanziaria aventi un valore inferiore o pari a cinquantamila euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate;

**Visto** il decreto legislativo n. 156 del 24.09.2015, "Misure per la revisione della disciplina degli interPELLI e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 23 del 11.03.2014", in vigore dal 01.01.2016, il quale contiene, tra l'altro, l'estensione a tutti gli enti impositori, e quindi anche agli enti locali, delle procedure di reclamo e mediazione.

### **Considerato che:**

con le modifiche al comma 1, dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, da parte del succitato articolo 9, fermo restando la soglia di cinquantamila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che:

- il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo;
- esso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
- il valore della controversia è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato);

### **Evidenziato che:**

- il comma 2 art. 12 D.lgs. 546/1992 di cui al precedente punto ribadisce l'improcedibilità del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale;

- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 17-bis D.lgs. 546/1992 (novanta giorni dalla notifica del ricorso). Ove la Commissione rilevi che la costituzione è avvenuta in data anteriore, l'effetto è di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo;

- le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, mentre per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa;

- l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;

- viene fissato uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge;

### **Preso atto che:**

- rientrano nella nuova disciplina in oggetto tutti gli accertamenti tributari comunali, a prescindere dalla tipologia di tributo (ICI, IMU, TARI, TASI, COSAP, ICP, ecc.);

-il concetto di “mediazione”, in quanto tale, presupporrebbe l'intervento di un soggetto terzo, per cui, ove la struttura organizzativa dell'ente lo consente, si deve individuare un ufficio differente rispetto a quello che ha elaborato l'atto;

-il responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare la proposta di mediazione,

- secondo la ratio dell'istituto il soggetto impositore non deve fare anche da “mediatore”, perché si troverebbe a mediare anche con se stesso e occorre pertanto individuare strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili ... compatibilmente con la propria struttura organizzativa”,

- alla luce delle premesse suesposte, si intende individuare quale struttura “diversa ed autonoma” rispetto a quella che ha emesso l'avviso di accertamento la figura del Responsabile del Servizio Finanziario, con l'assistenza del Segretario Comunale;

**Ritenuto**, quindi, di nominare Funzionario Responsabile del reclamo e della mediazione per i tributi locali, il responsabile del Settore Economico-finanziario Rag. Mauro Pirazzi, in possesso delle necessarie competenze professionali per lo svolgimento della funzione di cui all'oggetto, con l'assistenza del Segretario Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato che** il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Comunale e che non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge,

## **DELIBERA**

1) **DI NOMINARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Mauro Pirazzi quale Funzionario Responsabile per il Reclamo e la Mediazione inerenti i tributi comunali, con l'assistenza del Segretario Comunale.

2) **DI DARE ATTO**, in ragione di tale designazione, che ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 156/2015 al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per la verifica di eventuali reclami e mediazioni interessanti i tributi comunali.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

## **DELIBERA**

3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**N. 16 DEL 01/04/2019**

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**IL SINDACO**  
F.toAvv. TIPALDI SILVIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBIGLIERI Dott. MAURO

=====

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:**

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. Mauro Biglieri

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2019.

Calasca Castiglione, lì 11/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBIGLIERI Dott. MAURO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Calasca Castiglione, lì 11/04/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BIGLIERI Dott. MAURO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’**

XXX Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.toBIGLIERI Dott. MAURO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**